



ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE N. DEL

MODIFICA REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (ESTRATTO)

Art. 19

Aggiornamento e Formazione del personale di P.L.

I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39 Legge Regionale 4/03) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

Conformemente a quanto stabilito dal regolamento per l'accesso agli impieghi comunali, è possibile stabilire nel bando di concorso limiti di età in relazione ai diversi profili professionali da ricoprire.

Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.

Durante il periodo di prova e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi o dell'attività di addestramento in affiancamento a personale già in servizio.

Il corso è comunque completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

In particolare gli addetti alla polizia locale (ufficiali ed agenti), in possesso della qualifica di agente di P.S., dovranno effettuare periodicamente e con esito positivo i corsi di formazione ed addestramento all'uso delle armi secondo le previsioni normative vigenti nonché la formazione ed aggiornamento obbligatorio sull'uso degli strumenti di autotutela.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a seminari/giornate di studio a cui il personale potrà accedere in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio, su autorizzazione del Comandante.

Art. 21

Vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del servizio o del funzionario cui è affidata la gestione del vestiario dei dipendenti comunali.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale e di bracciali di contenimento.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 nonché dal Regolamento Speciale di cui all'Allegato B del presente Regolamento.

Gli addetti alla polizia locale potranno essere dotati di armi comuni ad impulsi elettrici (Taser) previo idoneo percorso di formazione e addestramento nonché della sperimentazione prevista dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 così come riportata nel Regolamento Speciale di cui all'Allegato D) che fa parte integrante del presente Regolamento.

Il Comando di Polizia Locale, previa specifica formazione e addestramento, può dotare altresì ufficiali ed agenti del Corpo di strumenti di coercizione (bracciali di contenimento) ed autotutela quali, ad esempio, lo spray O.C. con effetto urticante e il distanziatore di sicurezza così come previsto dalle vigenti normative, in particolare dall'art. 23 della Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6, dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 5 del 22 marzo 2019, nonché di altri strumenti di autotutela e di coazione fisica non lesivi che abbiano la medesima funzione finalizzata alla difesa dell'incolumità personale.

Come strumenti di tutela individuale si prevede la dotazione di minimo n. 2 giubbotti antiproiettile per autovettura e la fornitura individuale di pettorine e copricapo con bande retroriflettenti (secondo previsioni regionali) nonché degli altri dispositivi in grado di migliorare la sicurezza dell'operatore.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie apposte in Bilancio, potrà essere garantito un servizio di pulizia e riparazioni divise, nonché di pulizia delle armi.

ALLEGATO B)
REGOLAMENTO SPECIALE
"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA
LOCALE AI SENSI DEL D.M.I. 4 MARZO 1987 N. 145 E LA DOTAZIONE DI ARMI AD
IMPULSI ELETTRICI E DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 1

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza e di bracciali di contenimento.

Il Comando di Polizia Locale è dotato altresì di armi comuni di reparto ad impulsi elettrici ("Taser") previo idoneo percorso di formazione, addestramento e sperimentazione ai sensi del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132, D.L. 22 aprile 2023 convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2023, n. 74 e delle "Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute" ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del predetto D.L. 113/2018. Per la sperimentazione del "Taser" si riporta al Regolamento Speciale di cui al successivo Allegato D).

Art. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Tale numero, ai sensi del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con il minimo di un'arma.

Il Corpo di Polizia Locale è inoltre dotato di n. 2 armi ad impulsi elettrici; il Sindaco, con propri e successivi provvedimenti, può disporre di ampliare la dotazione delle predette armi di reparto in conformità con la disciplina normativa vigente.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L'arma da fuoco in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica calibro 9 mm., scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

Gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizioni del Dirigente Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni distanziatori estensibili, spray Oleoresium Capsicum o altri strumenti di contenimento e autotutela conformi alle previsioni di legge in grado di migliorare la sicurezza dell'operatore) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

Art. 5

L'arma da fuoco è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e deve essere portata in tutti i servizi esterni.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del Regolamento del Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Il Taser costituisce invece arma di reparto e pertanto verrà assegnata giornalmente ad operatore abilitato dal consegnatario dell'armeria o persona delegata e riconsegnata al termine del servizio compilando un apposito registro di carico e scarico; ogni eventuale utilizzo del Taser, compreso la sola estrazione e/o puntamento, dovrà essere comunicato in apposita relazione di servizio al Comandante del Corpo.

Art. 6

In servizio l'arma da fuoco deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna.

Il Taser deve essere portato nell'apposita fondina al cinturone; l'operatore a cui verrà assegnata l'arma ad impulsi elettrici deve essere anche dotato e abilitato all'uso di defibrillatore mobile (DAE) e di bodycam che permetta, in caso di estrazione, l'attivazione automatica della stessa ai fini probatori.

Nei servizi in borghese l'arma da fuoco e gli strumenti di autotutela non devono essere visibili.

L'arma ad impulsi elettrici non è consentita per i servizi in borghese.

Le armi assegnate e tutti i dispositivi di coazione ed autotutela devono sempre essere tenuti in ottimo stato di manutenzione. Il Comando esegue periodicamente controlli delle armi e dei dispositivi in dotazione per verificarne la consistenza (munizioni) e la funzionalità.

L'arma di ordinanza deve essere custodita a norma di legge e non deve essere quindi mai lasciata incustodita, per nessun motivo, collocandola per esempio in armadietti, uffici o altri luoghi non idonei.

Il personale del Corpo, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purché nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e del Regolamento del Corpo.

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate, deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purché muniti del prescritto tesserino di riconoscimento, previo comando all'effettuazione delle esercitazioni e comunicazione alla Prefettura competente per territorio.

Fatte salve le eccezioni di cui ai sopra citati artt. 6 e 7, non è previsto il porto di strumenti di autotutela al di fuori del servizio e del territorio di competenza.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, onde consentire il deposito momentaneo della medesima.

Le armi ad impulso elettrico sono custodite nel locale armeria in apposita cassaforte.

Art. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.

Il Comando potrà adottare uno specifico disciplinare inerente il maneggio, la manutenzione, la custodia delle armi.

Per la formazione e l'addestramento all'utilizzo di arma ad impulsi elettrici vanno osservate le disposizioni normative di riferimento citate nell'art. 1 del presente Regolamento Speciale, fatte salve ulteriori integrazioni e modificazioni.

ALLEGATO D)

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA SPERIMENTAZIONE DI ARMI COMUNI AD IMPULSI ELETTRICI DA PARTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI BUSTO ARSIZIO (VA)

Art. 1

In applicazioni delle previsioni dell'art. 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il Comando di Polizia Locale è autorizzato a dotare di arma comune ad impulsi elettrici, in via sperimentale e per il periodo di sei mesi, n. 2 operatori appartenenti al Corpo aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 2

Le armi comuni ad impulsi elettrici costituiscono dotazione di reparto e saranno assegnate quotidianamente a cura degli Ufficiali di Turno.

Art. 3

La sperimentazione avrà luogo secondo le disposizioni di cui al presente regolamento nonché secondo ogni altra indicazione derivante dall'accordo sancito dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4

Con l'entrata in vigore del presente regolamento il Comando di Polizia Locale è autorizzato:

- ad acquistare, previa esplicitazione delle procedure di legge, n. 2 armi comuni ad impulsi elettrici, necessarie alla sperimentazione come dotazione di reparto per il personale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- alla formazione di almeno quattro operatori di polizia locale all'impiego delle armi comuni ad impulsi elettrici, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- alla formazione degli operatori a cui verrà assegnata l'arma ad impulsi elettrici alle tecniche di primo soccorso abilitante all'utilizzo del defibrillatore automatico (DAE);
- a concordare con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) un percorso formativo relativo alle conseguenze sanitarie derivanti dall'utilizzo delle "armi comuni ad impulsi elettrici", da somministrare agli operatori coinvolti nella sperimentazione, secondo le linee generali adottate in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 19 comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, così come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Repertorio Atto n. 72/CU dell'11/05/2022).

Art. 5

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".

Art. 6

Il presente regolamento costituisce parte integrante del "Regolamento del Corpo di Polizia Locale", approvato con deliberazione di C.C. n. 81 del 10.07.2012 e ss.mm.ii.

Art. 7

La sperimentazione avrà inizio alla conclusione del periodo formativo del personale interessato; il Sindaco comunicherà formalmente al Prefetto di Varese il proprio provvedimento di avvio della fase di sperimentazione.

Al termine del periodo di sperimentazione e in caso di esito positivo, il Sindaco del Comune di Busto Arsizio con proprio provvedimento integrativo che verrà inviato al Prefetto di Varese, comunicherà l'assegnazione delle armi ad impulsi elettrici in dotazione effettiva di reparto.